

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2947-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(DE MICHELIS)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

e dal **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

(V. Stampato n. 2947)

*approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)
del Senato della Repubblica nella seduta del 13 novembre 1991*

(V. Stampato Camera n. 6102)

*modificato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari)
della Camera dei deputati nella seduta del 28 gennaio 1992*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 gennaio 1992*

**Concessione di un contributo straordinario all'Istituto
italiano per il Medio ed Estremo Oriente (ISMEO)**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. È concesso un contributo straordinario dello Stato di lire un miliardo per l'anno 1991 in favore dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (ISMEO) a titolo di concorso nel ripiano del disavanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 1990.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire un miliardo per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 1 miliardo per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri».

2. *Identico.*

Art. 3.

Identico.